



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 434/2012/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere relatore
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario

Nell'adunanza del giorno 28 novembre 2012;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Arquata Scrivia (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Giancarlo Astegiano;

Premesso

La legge n. 266 del 2005, all'art. 1, co. 166, 167 e 168 prevede che, *"ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.166) *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica*

pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno".

Questo forma di controllo è stata valorizzata ulteriormente dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 che all'art. 6, co. 2, prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, nei casi più gravi trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica al fine di addivenire alla dichiarazione di dissesto dell'Ente e dal recentissimo D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione, che ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive.

Giova precisare che si tratta di un controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive; la (potenziata) vigilanza da parte della Sezione regionale sulla loro adozione, da parte degli enti interessati, non fa venir meno la natura collaborativa, trattandosi di attività indispensabile per l'effettività del controllo, nettamente separata dall'attività amministrativa degli enti (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

La natura collaborativa del controllo in questione suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, o da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà che possono pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, e alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

Va infine precisato che l'esame è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dal Revisore dei conti del Comune di **Arquata Scrivia** (AL), relativa al bilancio preventivo dell'esercizio 2012 e dalla successiva istruttoria è emersa la seguente criticità: la previsione per entrate derivanti da evasione tributaria per l'esercizio 2012 presenta un considerevole scostamento rispetto al dato degli accertamenti degli esercizi precedenti, peraltro non supportati da adeguate riscossioni.

A seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari, è stata svolta attività istruttoria nel corso della quale la predetta criticità è stata formalmente segnalata al Comune di Arquata Scrivia.

Inoltre, considerato che con gli artt. 6 e 16 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state previste modifiche alla disciplina finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell'esercizio 2012, il Magistrato Istruttore ha invitato l'Organo di revisione a verificare l'attuazione da parte dell'Ente delle previsioni contenute nel citato d.l. n. 95, nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio e sull'osservanza del Patto di stabilità interno, segnalando alla Sezione le eventuali criticità. In particolare, per quanto riguarda l'eventuale riduzione dei trasferimenti, si è chiesto di indicare se agli stessi l'Ente intendesse far fronte con maggiori entrate ovvero con rimodulazione della spesa, precisando, nel primo caso, quali siano le maggiori entrate e la possibilità del loro effettivo accertamento e, nel secondo caso, se lo stanziamento rimanente fosse sufficiente per far fronte agli impegni già assunti ed a quelli che l'Ente prevedesse di assumere sino al termine dell'esercizio. Inoltre, qualora risultassero sussistenti i presupposti per l'applicazione della previsione contenuta nell'art. 6, comma 17, del citato D.L., si è chiesto di indicare l'ammontare del fondo di svalutazione crediti e della relativa base di calcolo, allegando il parere dell'Organo in relazione all'eventuale esclusione, totale o parziale, di residui attivi dalla base di calcolo utile per la determinazione dell'entità del fondo.

In data 5 novembre 2012 il Sindaco del Comune di **Arquata Scrivia** ha trasmesso alla Sezione una nota contenente alcuni chiarimenti.

In relazione alle verifiche riferite agli obblighi posti dai citati art. 6 e 16 del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla legge n. 135 del 2012, con la nota del 5 novembre 2012, il Sindaco del Comune di Arquata Scrivia ha affermato che l'Ente, in sede di

assestamento, provvederà ad incrementare il fondo di svalutazione crediti per un importo pari a 15.770 euro, da finanziare con applicazione di parte dell'avanzo dell'esercizio 2011. Inoltre, utilizzerà la riduzione del fondo sperimentale (per l'importo di euro 52.455) per l'estinzione anticipata del debito, da finanziare con maggiori entrate.

A seguito dei chiarimenti forniti dall'Ente e dall'Organo di revisione, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dal co. 168 della legge n. 266 del 2005 in relazione alla questione inerente al recupero dell'evasione tributaria ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l'esame collegiale della situazione.

Ritenuto

1. Dai dati del bilancio preventivo del Comune di Arquata Scrivia si evince che l'Ente prevede di accertare nel 2012 entrate derivanti da recupero evasione tributaria per un importo complessivo pari ad euro 150.000,00. In relazione a questa tipologia di entrata si riscontra che nel triennio precedente a fronte di accertamenti costanti si sono registrate riscossioni di gran lunga inferiori, come risulta dalla tabella che segue

	Es. 2009	Es. 2010	Es. 2011	Es. 2012
Previsione				150.000,00
Accertamento	91.657,73	112.417,22	69.158,21	
Riscossione	23.101,73	25.162,22	22.946,50	

1.2. Le previsioni di entrata, soprattutto se riferite ad entrate particolari ed eccezionali quali quelle derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, devono essere formulate vagliando con attenzione e prudenza i dati di riferimento al fine di evitare di raggiungere in modo artificioso sia l'equilibrio di parte corrente che il raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Patto di stabilità interno.

Al riguardo, si richiama il punto 44 del principio contabile n. 3, secondo il quale, da un lato, *"gli accertamenti delle entrate vanno eseguiti nel corso della gestione in riferimento a crediti certi, liquidi ed esigibili per i quali sia stata verificata ed evidenziata la sussistenza di tutti i requisiti"*, e, dall'altro, *"..... I crediti controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione sono, in complesso, calcolati nel conto del bilancio secondo il loro grado di presunto realizzo....."*

1.3. Con specifico riferimento a quanto emerge dal bilancio di previsione del Comune di Arquata Scrivia, così come riportato dal Revisore dei conti dell'Ente nel documento riferito al bilancio di previsione 2012 trasmesso alla Sezione, risulta che le previsioni di accertamento siano state realizzate parzialmente negli ultimi esercizi (nel 2010 a fronte di un accertamento pari ad euro 112.417,22 la riscossione è stata pari ad euro

25.162,22 e nel 2011 a fronte di un accertamento pari ad euro 69.158,21 la riscossione è stata pari ad euro 22.964,50) e che i residui presenti e rimasti da riscuotere alla data del 31 dicembre 2011 ammontassero ad euro 55.902,25.

Peraltro, anche nel 2012 l'Ente ha dato corso all'accertamento di importi riferiti al recupero di tributi degli esercizi precedenti ed ha informato la Sezione che, in relazione alla maggior parte degli importi previsti, all'inizio del mese di novembre erano in corso di notifica gli avvisi di accertamento.

Considerata l'incidenza sugli equilibri di bilancio e sull'osservanza del Patto di stabilità della previsione di entrata derivante da "*recupero evasione tributaria*" è opportuno che l'accertamento degli importi relativi al recupero delle imposte arretrate e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza, considerate le possibili difficoltà di riscossione che l'Ente può incontrare, come dimostrano i risultati riferiti agli esercizi precedenti, tanto più nel caso in cui all'inizio del mese di novembre sono ancora in corso di notifica la maggior parte degli atti di accertamento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

invita

l'Amministrazione comunale di Arquata Scrivia a:

- Prevedere nel bilancio le somme inerenti le entrate da recupero evasione tributaria in relazione all'entità delle riscossioni prevedibili in base ad elementi certi e predeterminati;
- dare adempimento alle previsioni del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, come modificate ed integrate dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di Arquata Scrivia.

Il Relatore
F.to Giancarlo Astegiano

Il Presidente f.f.
F.to Mario Pischedda

Depositata in Segreteria **29/11/2012**
Il Funzionario preposto
F.to Federico Sola